

R.G. 580/14
REL. GIORDANO

La Corte di Appello di Napoli terza sezione civile, riunita in Camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott.ssa R.Giordano	Presidente relatore
dott.G.De Tullio	Consigliere
dott.ssa M.T.Mondo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella causa in grado di appello n°580/2014 R.G., riservata all'udienza collegiale del 9/7/2014

La Corte

letta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dagli appellanti Ragosta ed Ambrosio;

rilevato che la formulazione dell'art.282 c.p.c. non consente di ritenere che l'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, aventi natura di accertamento o costitutiva, sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza (Cass.n.21367/04, n.16262/05);

che, nella specie, l'ordinanza resa ex art.702 bis c.p.c., in relazione alla quale è stata chiesta la sospensione della efficacia esecutiva, contiene un capo di natura dichiarativa ed uno di condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite;

che dunque il primo capo non è provvisoriamente esecutivo e la domanda di sospensiva, in relazione allo stesso, è conseguentemente inammissibile;



che, quanto al capo di condanna alla rifusione delle spese di lite in una somma peraltro neanche di rilevante entità, non appaiono sussistere i gravi motivi richiesti dall'art.283 c.p.c.

che va applicata la sanzione prevista dall'ultimo comma dell'art.283 c.p.c.;

P.Q.M.

1)dichiara inammissibile l'istanza in relazione al capo della sentenza di natura dichiarativa e la rigetta in relazione alla condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite;

2)condanna i ricorrenti alla pena pecuniaria di €.400,00;

3)rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/1/2017.

Si comunichi alle parti.

Napoli 15/7/2014

Il Presidente

